

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN **FONDO DI MUTUO SOCCORSO LEGALE**

finalizzato al rimborso delle spese legali per cause giunte a sentenza, sostenute di necessità dagli Iscritti al **Co.A.S. Medici Dirigenti** per tutelare il diritto alla “difesa” in merito a fatti di responsabilità professionale nell'esercizio della propria attività svolta sia come dipendente di struttura pubblica sia in Libera Professione Intra-Moenia e non coperte, del tutto o in parte, dalla Azienda Sanitaria di appartenenza. (Esempio: spese di conciliazione, spese per grado di rischio, etc.).

Questo regolamento è approvato il 22 ottobre 2016, al termine del 58° Consiglio Nazionale del **Co.A.S. Medici Dirigenti**, ed è sottoposto a Rinnovo Annuale.

CAPO I

Art. 1

GLI ATTORI

- 1) Il Fondo di Mutuo Soccorso Legale (di seguito F.M.S.L.) istituito con quest'atto dal **Co.A.S. Medici Dirigenti**
- 2) Tutti gli Iscritti al **Co.A.S. Medici Dirigenti**

Art. 2

I BENEFICIARI

Tutti gli Iscritti da almeno sei mesi al **Co.A.S. Medici Dirigenti**, potranno richiedere parziale ristoro delle spese sostenute per la propria tutela legale in riferimento a fatti accaduti durante la propria attività professionale intraospedaliera e per pratiche sanitarie in senso lato espletate a fini di cura dei pazienti avuti in carico nell'ambito della propria attività istituzionale o della propria attività intramuraria intraospedaliera.

Art. 3

QUALI SPESE

L'Iscritto al **Co.A.S. Medici Dirigenti** può presentare domanda di rimborso per :

- Onorari, spese e competenze del Legale nominato liberamente,
- Spese giudiziarie e processuali,
- Onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice ed a Lui addebitati,
- Spese di transazione, eccettuata la soccombenza,
- Indennità del mediatore (prevista in sede di conciliazione).

Art. 4

PER QUALI EVENTI

La richiesta di rimborso potrà essere inoltrata dall'Iscritto al **Co.A.S.** per eventi professionali avversi **CON ESCLUSIONE DEL DOLO**, in cui si renda necessaria una :

- Difesa penale per reati colposi di qualsiasi grado;
- Spese di resistenza nei confronti di richieste di risarcimento danni, eventualmente prodotti, siano essi di natura contrattuale o extracontrattuale, lamentate da persona che ritenesse di aver subito un danno a seguito di prestazioni mediche o sanitarie.
- Il rimborso può essere chiesto solo sulla parte residuale ad una analoga tipologia di rimborso da parte dell'Azienda Sanitaria o dall'Assicuratore di responsabilità civile.
- Spese legali di difesa per procedimenti disciplinari avversi proposti contro l'Iscritto al **Co.A.S.** dall'Azienda datrice di lavoro (o dall'Ordine Professionale, purché con esito positivo).
- Spese legali per coinvolgere nella partecipazione alle spese una Compagnia Assicurativa che abbia con l'Iscritto al **Co.A.S.** un contratto di Responsabilità civile.

- Spese di difesa dell'Iscritto per omissioni o violazioni di natura amministrativa connesse con funzioni di dirigente, affrontate dall'Iscritto per richieste risarcitorie provenienti dall'Azienda Sanitaria per fatti inerenti la salute e sicurezza dei dipendenti e del luogo di lavoro, sicurezza alimentare, tutela della privacy e dell'ambiente di lavoro.
- Devono ritenersi assolutamente escluse le spese legali dovute ad un procedimento avviato per precisa scelta dell'Iscritto contro l'Azienda o contro altri dipendenti dell'Azienda: il F.M.S.L. nasce come istituto difensivo e non-offensivo; (un rimborso o una compartecipazione alle spese ai fini di offesa verso decisioni o delibere aziendali può e deve essere valutato nel merito a livello regionale e nazionale; a parere favorevole, si potrà ricorrere ai fondi regionali).
- Il reato causa di difesa legale e successiva richiesta di rimborso deve riguardare l'attività istituzionale del Medico Dirigente Ospedaliero, deve essere avvenuto in uno dei luoghi abituali di lavoro, durante l'orario di lavoro e per prestazioni sanitarie ricomprese nella abituale attività istituzionale, ricomprendendovi anche la Libera professione intramoenia e l'eventuale attività di Consulenza professionale richiesta o autorizzata dall'Azienda di cui il medico è dipendente.
- Le spese di difesa, oggetto delle modalità di rimborso di seguito descritte, ricomprendono anche le spese di difesa legale sostenute per azioni di rivalsa dell'Istituzione datrice del lavoro, per addebiti di responsabilità oggettiva amministrativa, contabile e richiesti al termine di una procedura avviata da parte della Corte dei Conti.
- Analoga tutela viene prestata per controversie di lavoro che l'Iscritto al **Co.A.S.** dovesse sostenere in qualità di lavoratore dipendente nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale.

Art. 5

LOCALIZZAZIONE DEGLI EVENTI

Il reato per cui l'Iscritto al **Co.A.S.** deve sostenere le suddette spese di difesa deve essere avvenuto in territorio italiano, con esclusione anche della repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Art. 6

RETROATTIVITA' e DURATA dei BENEFICI

Esiste retroattività fino al momento dell'iscrizione al **Co.A.S. Medici Dirigenti**; qualora il sinistro fosse già successo al momento dell'iscrizione, il medico che richiede di associarsi al **Co.A.S.** deve dichiararlo in quel momento alla Segreteria nazionale, pena perdita di ogni beneficio derivante dalla retroattività.

Qualora invece il sinistro avvenisse dopo disdetta dell'iscrizione al **Co.A.S.**, il medico che ritirasse la delega dovrà saper che perde da quel momento qualsiasi diritto all'accesso al F.M.S.L.

Per i medici che recedessero obbligatoriamente dall'iscrizione al **Co.A.S.** per il raggiungimento dello stato di quiescenza, manterranno il diritto ad usufruire dei benefici insiti in questo F.M.S.L. purché sussistano queste due condizioni :

1. Il sinistro per il quale è stata avviata richiesta di risarcimento – da privato o da Azienda – con necessità di affrontare spese legali per la propria difesa, sia avvenuto prima dell'inizio dello stato di quiescenza;
2. Il medico abbia mantenuto con il **Co.A.S.** almeno il rapporto di iscrizione come pensionato alla cifra di 36 € annui (farà fede la data del versamento sull'IBAN del **Co.A.S.**).

CAPO II

Art. 7

Il F.M.S.L. istituito con quest'atto, è quota parte del conto nazionale che si impegna a destinare annualmente una cifra necessaria alla reintegrazione delle spese sostenute per i rimborsi effettuati a seguito delle richieste presentate entro l'anno precedente e successivamente esaminate e valutate.

Art. 8

La gestione di questo F.M.S.L. è affidata a Medici Dirigenti iscritti al **Co.A.S.**, organizzati in una commissione formata da cinque membri. I giudizi della Commissione sono insindacabili e Con la stessa frequenza con cui si rinnovano le cariche istituzionali nazionali, vengono rinnovati gli incarichi di gestione di questo F.M.S.L. che sono :

1. *Presidente* : dirige la Commissione, ne indice le riunioni e vi assiste, vigila sulla correttezza degli atti e presenta al Consiglio Nazionale per l'approvazione le conclusioni con la formalizzazione della entità dei rimborsi; non ha diritto di voto in seno alla Commissione, ma ha diritto di veto sulle decisioni finali.
2. **Segretario**: raccoglie la domanda e la documentazione presentata dall'Iscritto all'atto dell'avvio della richiesta di rimborso ed entro il 31 dicembre di ogni anno : fatture, ricevute, altri documenti di spesa. Istruisce una relazione su ogni domanda presentata. Può richiedere informazioni esterne su ogni singolo caso. E' responsabile della conservazione degli atti. Esprime un voto su tre.
3. **Componente 1°**: Esamina i fascicoli predisposti dal Segretario su ogni singola richiesta di rimborso, esprime il suo parere nella riunione collegiale, Esprime un voto su tre.
4. **Componente 2°** : Esamina i fascicoli predisposti dal Segretario su ogni singola richiesta di rimborso, esprime il suo parere nella riunione collegiale, Esprime un voto su tre.
5. *Consulente tecnico-legale* : Esamina i fascicoli predisposti dal Segretario su ogni singola richiesta di rimborso, esprime il suo parere nella riunione collegiale. Non ha diritto di voto ma esprime un parere tecnico sulla congruità delle spese, sulla loro motivazione, sulla successione di eventi.
6. **Componente Supplente** : assume le funzioni del componente indisponibile.

Art. 9

La Commissione per il F.M.S.L. si riunisce una volta all'anno, nei giorni immediatamente precedenti il primo Consiglio Nazionale del nuovo anno.

La Commissione per la gestione del F.M.S.L. avrà la funzione di dichiarare l'ammissibilità delle domande di rimborso, vigilare sulla correttezza della documentazione, stabilire l'entità del rimborso spettante ad ogni Iscritto in modo insindacabile e non contestabile legalmente.

Il verbale conclusivo della riunione annuale della Commissione per il F.M.S.L. deve essere sottoposto in un arco temporale non superiore a trenta giorni all'approvazione del Consiglio Nazionale; dopo questa ratifica, il verbale suddetto diventa immediatamente esecutivo.

Il Consiglio Nazionale precedente la fine dell'anno deve stabilire obbligatoriamente l'entità dello stanziamento da destinare al F.M.S.L. e lo comunicherà alla Commissione.

Le riserve in mano alle singole regioni, conosciuta l'entità della spesa annuale, decideranno in quale misura rifinanziare il F.M.S.L.

Art. 10

La Commissione per il F.M.S.L. si esprimerà sull'entità dei rimborsi per spese legali tenendo presenti i seguenti criteri :

- Il F.M.S.L. è un elemento caratterizzante la diversità del **Co.A.S. Medici Dirigenti** rispetto ad altre Associazioni mediche. Essendo quindi una caratteristica che crea differenza, deve essere utilizzato in modo liberale ed estensivo verso gli aventi diritto, per far percepire agli Iscritti di far parte di una Associazione vicina alle loro esigenze; quindi, la cifra destinata annualmente a questo particolare impiego può anche essere spesa per intero.
- Nel primo anno di utilizzo : 2016, in riferimento a spese legali sostenute dagli Iscritti nel 2015, il F.M.S.L. viene finanziato nella misura di **20.000 €**.
- Il F.M.S.L. può essere speso annualmente nella sua interezza, ma la Commissione non può superare il limite costituito dalla interezza del Fondo.
- In ogni singola richiesta, appurata l'esistenza di un eventuale precedente rimborso (parziale o totale) da parte del datore di lavoro (Azienda Sanitaria) e conosciutane l'entità, il F.M.S.L.

del **Co.A.S.** potrà rimborsare fino ad un massimo pari al 66 % della quota rimasta a totale carico dell'iscritto, in quanto non rimborsata né dall'Azienda né da altre forme di tutela.

- Qualora il F.M.S.L. non fosse capiente per soddisfare le richieste di quell'anno, la Commissione (Art. 8), è chiamata a suddividere tra i richiedenti il "budget" di spesa deciso per quell'anno, dividendolo in parti proporzionali e non uguali, rispettando il principio dell'impossibilità di spendere nell'esercizio di quell'anno più dell'entità del F.M.S.L. stesso.
- Nei casi in cui il sinistro sia avvenuto in un periodo antecedente all'iscrizione al **Co.A.S.**, la Commissione potrà applicare delle percentuali di abbattimento del rimborso che dovranno essere adeguatamente commisurate e motivate nella relazione conclusiva.
- Prima del rimborso al Medico Dirigente che ne ha fatto richiesta, il Segretario della Commissione per il F.M.S.L. dovrà acquisire le fatture in originale o in copia timbrata e firmata e depositare gli atti conclusivi della riunione della Commissione nelle mani del Presidente e Segretario del **Co.A.S. Medici Dirigenti** che provvederà alla liquidazione delle somme di rimborso come approvate dal Consiglio Nazionale immediatamente successivo in via definitiva.

Art. 11

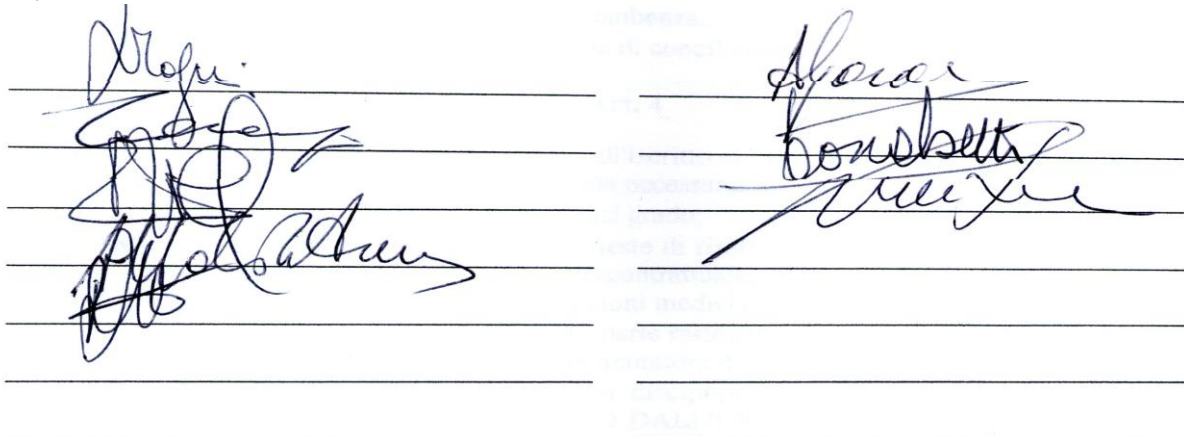
Questo Regolamento di istituzione e gestione del Fondo di Mutuo Soccorso Legale del **Co.A.S.**, è stato discusso in prima lettura a Roma durante il 55° Consiglio Nazionale del 12 marzo 2016 ed approvato in seconda lettura a Milano durante il 58° Consiglio Nazionale del 22 ottobre 2016. Sono stati eletti i componenti della Commissione nelle seguenti persone :

- 1) Massimo Ciampi (Segretario) 2) Elio Rolfo (1° Componente)
3) Alfredo Petrone (2° Componente) 4) Emanuela Giampieri (1° Supplente)
5) Maurizio Carloni (2° Supplente)

e diviene parte integrante lo Statuto.

Il testo ed i principi insiti in questo Regolamento potranno essere modificati esclusivamente da un Consiglio Nazionale del **Co.A.S. Medici Dirigenti** in cui siano presenti, o rappresentati per delega, almeno il 66 % degli Iscritti; per procedere alle modifiche ritenute necessarie, sarà d'obbligo che l'Ordine del Giorno di quel Consiglio Nazionale abbia previsto specificamente la modifica di questo regolamento.

Roma, 10 febbraio 2018.

The image shows two columns of handwritten signatures on lined paper. The left column contains three distinct signatures, and the right column contains two. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.